D.L. 1/2020: istituzione Ministeri istruzione e università

10 marzo 2020

Nella seduta del 4 marzo 2020 l'Assemblea della Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge C. 2407 di conversione del decreto-legge n. 1 del 2020 recante l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

L'istituzione dei due nuovi ministeri

Il provvedimento, che originariamente constava di 6 articoli, dopo l'approvazione presso il Senato della Repubblica si compone di **9 articoli**.

L'**articolo 1**, modificato presso il Senato, reca l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, sopprimendo conseguentemente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR).

L'**articolo 2,** modificato dal Senato, disciplina l'ordinamento del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, stabilendo, per il primo, un'organizzazione per Dipartimenti e, per il secondo, un'organizzazione in uffici dirigenziali generali coordinati da un segretario generale. In particolare, il **comma 1** attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca le funzioni e i compiti dello Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica (la specificazione circa la ricerca artistica è stata introdotta dal Senato) e di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM); inoltre, attribuisce al Ministero dell'istruzione le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della L. 53/2003 e di cui all'articolo 13, comma 1, del D.L. 7/2007 (secondo le modifiche apportate dal Senato). Il **comma 1-*bis***, introdotto dal Senato, incrementa di dieci unità la dotazione organica dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con oneri a carico dell'Agenzia, mediante scorrimento di graduatorie vigenti o con nuove procedure concorsuali. Nelle more, l'ANVUR continua ad avvalersi di esperti della valutazione mediante incarichi annuali, rinnovabili ad alcune specifiche condizioni.

L'**articolo 3**, modificato presso il Senato, reca disposizioni in materia di organizzazione dei nuovi Ministeri, nonché di ripartizione e gestione delle strutture e del personale del soppresso MIUR. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, degli Uffici scolastici regionali e del corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo. Si prevede, inoltre, che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), da adottare entro il 30 aprile 2020, su proposta di entrambi i Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, si proceda alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del decreto-legge. In base alle modifiche approvate dal Senato, le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate. Il **comma 6** prevede che, entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei nuovi Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, possano essere adottati con DPCM, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri; sui regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato; non è

invece previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. Nelle more dell'entrata in vigore di tali DPCM, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione degli uffici di diretta collaborazione nel limite di un contingente di personale fissato transitoriamente in 130 unità per il Ministero dell'istruzione e in 60 unità per il Ministero dell'università e ricerca e può procedere alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei citati regolamenti di organizzazione, ciascuno dei due Ministri, con proprio decreto, può confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione di continuità dei relativi incarichi e contratti. Il **comma 9-*bis***, introdotto dal Senato, consente anche al Ministero dell'istruzione di avvalersi della Società generale d'informatica S.p.A - SOGEI per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo; a tal fine, novella l'articolo 51, comma 2, del D.L. 124/2019.

L'**articolo 3-*bis***, la cui introduzione è stata disposta dal Senato, prevede la riorganizzazione - all'interno del Ministero dell'istruzione - della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, mediante un apposito regolamento di delegificazione che disciplinI anche le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici.

L'**articolo 4** reca disposizioni finali e transitorie. In particolare, si prevede che, nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa provvedere alla costituzione degli uffici di diretta collaborazione nel limite di un contingente di personale fissato transitoriamente in 130 unità per il Ministero dell'istruzione e in 60 unità per il Ministero dell'università e ricerca e possa procedere alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei citati regolamenti di organizzazione, ciascuno dei due Ministri, con proprio decreto, può confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione di continuità dei relativi incarichi e contratti.L'Organismo indipendente di valutazione (di cui al D.P.C.M.155/2019) opera sia per il Ministero dell'istruzione sia per il Ministero dell'università e della ricerca. Il **comma 6** dispone che la Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continui ad operare, fino alla stessa data, come struttura di servizio per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero dell'università e della ricerca. I **commi 8 e 9** stabiliscono che le nuove denominazioni di "Ministero dell'istruzione" e "Ministero dell'università e della ricerca" sostituiscano, ad ogni effetto, la denominazione "Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca", con riguardo alle funzioni indicate, rispettivamente, dagli articoli. 49 e 50, 51-*bis* e 51-*ter* del d.lgs. 300/1999; i nuovi Ministeri, inoltre, succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e, ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedure civile (c.p.c.), subentrano nei rapporti processuali.

L'**articolo 5** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli precedenti. L'**articolo 6** dispone l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ulteriori disposizioni

L'**articolo 3-*ter***, introdotto dal Senato, reca al **comma 1** una disposizione specifica per gli enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria di carattere generale che consente l'assunzione a tempo indeterminato di dipendenti che abbiano rapporti a termine con pubbliche amministrazioni. La novella in esame stabilisce che per la stabilizzazione presso i suddetti enti il termine temporale entro cui si deve conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio - che è uno dei requisiti posti per l'applicazione della disciplina in esame - resta fissato al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga. Il **comma 2** mira a valorizzare il titolo di dottore di ricerca e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale all'interno del pubblico impiego. A tal fine, si novella il d.lgs. 165/2001.

L'**articolo 3-*quater,*** introdotto dal Senato, posticipa dall'anno accademico 2020-2021 all'anno accademico 2021-2022 l'avvio dell'applicazione del regolamento - di cui al D.P.R. 143/2019 - recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, al contempo differendo (dal 31 dicembre 2019) al 31 dicembre 2020 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento. Inoltre, consente l'inserimento di ulteriori soggetti nelle graduatorie nazionali, utili per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso le Istituzioni AFAM, istituite dalla L. 205/2017.

Il **comma 2-*bis* dell'articolo 5**, infine, anch'esso introdotto al Senato, incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 159 del 2017; tale autorizzazione di spesa è relativa agli oneri di organizzazione dei concorsi; l'incremento è destinato a coprire gli oneri dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado. La disposizione prevede anche che, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, siano fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020 a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.